VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dssa. Giuseppina Massara

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/01/2013 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Società Partecipate – Bilancio -

Dalla Residenza Municipale, lì 7 gennaio 2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2013 al 24/01/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto
(T.U. n.267/2000):
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 del 20/12/2012

DELIBERA DI C.C. N. 27/2009 MODIFICA INDIRIZZI: DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PROMOCATTOLICA.

L'anno duemiladodici , il giorno venti del mese di dicembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.
Alle ore 21:24 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	G
RUGGERI CARLOTTA	G	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GENNARI SILVIA	G
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
ARDUINI ALESSANDRO	G	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
I Consiglieri Ruggeri, Arduini, Del Corso e Gennari sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO .
Sono nominati scrutatori: **********

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 76 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in data 07/12/2012 dal Dirigente Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 13/12/2012 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 dott. Claudia Rufer;
b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 13/12/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi e del dibattito che ne è seguito con gli interventi dei Consiglieri: Lorenzi, Del Prete Ercolessi e replica dell'Assessore Bondi per risposte ai chiarimenti richiesti;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
- Consiglieri presenti e votanti n. 13,
- Voti favorevoli …..... n. 13 (unanimità),
- Voti contrari..... n. ==,
- Astenuti …..... n. ==;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 76

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso in modo unanime per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio Comunale;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del 07/12/2012

SETTORE: 1
SERVIZIO: SOCIETA' PARTECIPATE
DIRIGENTE RESPONSABILE: RUFER

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cattolica detiene una quota pari al 58% del capitale sociale di nominali € 100.000,00 di Promocattolica Società a responsabilità limitata, con sede legale in Cattolica P.zza Roosevelt, 5 – P.I. 03717970408;

VISTA la legge n. 244 del 4/12/2007 (finanziaria 2008) con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs. 165/2001;

CONSTATATO, in particolare, che:

-l'art. 3, coma 27 dispone che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 30.03.2001 nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

-il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

-le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

-la citata legge traduce il principio generale secondo cui la costituzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte degli enti locali richiede come presupposto la funzionalizzazione pubblica delle attività realizzate dai soggetti

partecipati;

-la Corte dei conti, in numerosi pareri ha esplicitato la linea interpretativa della norma ed ha affermato che "le iniziative economiche di tipo pubblicistico non devono urtare con la libera esplicazione del mercato concorrenziale rimesso all'iniziativa economica privata e, nel contempo, devono essere circoscritte ad effettive necessità istituzionali degli enti territoriali, strettamente connesse con la caratterizzazione degli enti locali quali enti a fini generali, ma ad ambito territoriale circoscritto alla comunità degli amministrati. La possibilità di ricorrere allo strumento societario è per legge correlato ai fini dell'ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell'ente medesimo, anche al fine di evitare che lo schema societario sia il veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla finanzia pubblica ed in materia di patto di stabilità interno, nonché strumento abusivo per evitare le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all'attività contrattuale delle amministrazioni locali. Conseguentemente, la scelta delle predette caratteristiche dell'intervento pubblico nell'economia locale, è selettivamente demandata all'organo consiliare che detiene i compiti di amministrazione e di programmazione dell'attività dell'ente comunale e che deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle finalità istituzionali ancor prima di decidere la costituzione di nuove società, ovvero la sorte delle partecipazioni pubbliche ";

- la medesima Corte del Conti ha altresì affermato come: "la costituzione di società di capitali o il mantenimento di quote delle medesime da parte degli enti pubblici la quale si colloca nell'ambito delle modalità attuative di un sevizio pubblico locale finalizzato sul piano oggettivo al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile che si presenta come alternativa alla resa diretta del servizio da parte dell'ente deve essere circoscritto alle effettive necessità istituzionali degli enti territoriali medesimi con particolare riferimento alla attività svolta, che sia essa cioè, strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'ente o che il servizio svolto sia di interesse generale" (cfr. Corte del Conti Sez. Lombardia Del. 9 del 23/01/2008);

RILEVATO ancora che la sopra citata normativa, distingue fra società aventi per oggetto la attività di produzione di beni e servizi e quelle che producono servizi di "interesse generale";

CONSIDERATO che ai fini della individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli enti locali occorre fare riferimento:

- all'art. 13 del D.L.lgs. 267/2000 "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

- all' art. 112 c. 1 del D.L.lgs. 267/2000: Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.;

- alle norme tutt'ora applicabili del titolo III dello Statuto comunale;

RICHIAMATO l'articolo 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010 testualmente recita : "Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (….) entro il 31 dicembre 2012, i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

-n. 27 del 26/03/2009, esecutiva, avente ad oggetto: "VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' EX ART. 3 DELLA L. 244/2007: AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO E DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI";

-n. 64 del 19/12/2011 ad oggetto: "DELIBERA DI C.C. N. 27/2009 MODIFICA INDIRIZZI: DISMISSIONE PARTECIPAZIONI IN AMIR S.P.A., UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE, A.T.E.R., CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI RIMINESI";

VISTO il bilancio al 31/12/2011 approvato dalla Società Promocattolica, che reca una perdita di € 46.613,98 che, unitamente alle perdite pregresse, determina un patrimonio netto di € 45.934;

PRESO ATTO che le perdite registrate a bilancio comportano una riduzione del capitale di oltre un terzo e che pertanto occorre provvedere ai sensi dell'art. 2842 bis del Codice civile;

RITENUTO che, ai sensi delle norme di legge sopra richiamate, il Comune di Cattolica debba procedere alla dismissione della partecipazione del nel capitale della citata società;

VISTO l'art. 9 dello statuto di Promocattolica, che regola il trasferimento delle quote di partecipazione;

Ritenuto pertanto di dismettere la partecipazione dell'ente nel capitale sociale di Promocattolica S.R.L., attraverso procedura ad evidenza pubblica per un valore non inferiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione delle quote sulla base del valore del patrimonio netto della società stessa;

A voti.....

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la cessione della partecipazione detenuta nel capitale sociale di PROMOCATTOLICA S.R.L., con sede legale in P.zza Roosevelt 5 – Cattolica, attraverso procedura ad evidenza pubblica e per un valore non inferiore a quello determinato secondo il criterio del patrimonio netto;

2) di dare mandato al Dirigente del servizio società partecipate di effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto;

3) di trasmettere copia della presente delibera alla società PROMOCATTOLICA S.R.L.;

SI CHIEDE L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'